



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito legge n. 125/07) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; di seguito: Autorità), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia, che prevede lo svolgimento di gare per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, che ha modificato il decreto 23 novembre 2007, introducendo, tra l'altro, un meccanismo di reintegrazione agli esercenti il servizio di salvaguardia degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti in salvaguardia non disalimentabili;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, e, in particolare, l'articolo 1, comma 60, che ha previsto la cessazione dell'efficacia del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo pertanto la fine del regime di maggior tutela di cui alla legge 125/07 a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici, e che ha altresì disposto che l'Autorità adotti disposizioni per assicurare un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;

VISTA il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 169 del 18 maggio 2023, recante «Disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica», con cui ha tra l'altro previsto che il servizio a tutele

graduali assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con cui le competenze in materia di energia sono attribuite al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” che ha rinominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 151 del 18 aprile 2024, in attuazione dell’art. 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, con cui sono stabilite le condizioni e i criteri per l’applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica;

VISTA la delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2007, 337/07, recante Disposizioni per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;

VISTA la deliberazione dell’Autorità del 25 luglio 2023, 245/2023/R/eel recante *Approvazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE)* che andrà a sostituire dal 1° gennaio 2025 la deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, relativa alle condizioni per l’erogazione del servizio pubblico di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse;

VISTA la comunicazione della Direzione mercati energia dell’Autorità del 19 luglio 2024, prot. 134791, con la quale si formula la proposta di adeguare il contenuto di alcune disposizioni del decreto 23 novembre 2007, n.

731, sia alle intervenute modifiche della regolazione del servizio di dispacciamento, oggetto del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE), sia alla rimozione del PUN, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 210/21, a partire dal 1° gennaio 2025 nonché di apportare ulteriori modifiche al medesimo decreto in ragione del mutato contesto regolatorio rispetto a quello vigente al momento dell'emanazione dello stesso;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad un riordino delle disposizioni in materia di servizio di salvaguardia del settore elettrico, tenuto conto del mutato contesto regolatorio;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007, le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti del settore dell'energia elettrica, diversi dai clienti domestici vulnerabili e dai clienti finali che accedono al servizio a tutele gradualistiche di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 124/2017.

2. La durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è stabilita pari a due anni e il servizio di salvaguardia è erogato a decorrere dal 1° gennaio di ogni periodo.

Art. 2.

(Criteri per l'individuazione delle aree per l'erogazione del servizio di salvaguardia)

1. Le aree territoriali entro cui un esercente effettua il servizio di salvaguardia sono definite dall'Autorità secondo i seguenti criteri, per tener conto di esigenze tecniche di organizzazione del servizio e di contenimento dei costi:

- a. il numero dei punti di prelievo o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia in ciascuna area territoriale sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - b. ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti ad una o più regioni.
2. Tenuto conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia, le aree territoriali individuate ai sensi del comma 1 possono essere aggiornate in relazione a ciascun periodo di salvaguardia.

Art. 3.

(Criteri per l'organizzazione delle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia)

1. L'Autorità definisce le modalità per l'organizzazione delle procedure concorsuali e stabilisce tra l'altro:
 - a. il periodo nel quale devono essere avviate e concluse le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia con riferimento al periodo di salvaguardia successivo;
 - b. i requisiti che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali in termini di competenza e capacità tecnico-economica, connessi e proporzionati al servizio offerto;
 - c. le garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste che i partecipanti devono prestare;
 - d. le condizioni minime contrattuali per l'erogazione del servizio.
2. I partecipanti alle procedure concorsuali devono presentare offerte con riferimento al valore di un parametro economico, da sommare al valore del prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica comprensivo della componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento.

3. Acquirente Unico S.p.a. organizza le procedure concorsuali per la selezione dell'esercente il servizio di salvaguardia, per le aree territoriali individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con riferimento a ciascun periodo di salvaguardia.

4. Acquirente Unico S.p.a., in esito alle procedure concorsuali in ciascuna area territoriale, determina una graduatoria dei partecipanti ordinando le offerte secondo valori crescenti del parametro offerto e individua quale esercente il servizio di salvaguardia il partecipante che risulti primo nella graduatoria.

5. Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un esercente il servizio di salvaguardia in un'area territoriale ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio stesso da parte dei soggetti aggiudicatari, il servizio per i punti di prelievo dell'area territoriale è svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti il servizio di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007, fino a nuovo svolgimento delle procedure.

Art. 4.

(Corrispettivi applicati all'energia elettrica prelevata dal cliente in salvaguardia)

1. All'esercente il servizio di salvaguardia è riconosciuto un corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica rifornita, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari determinati come somma tra:

- a. la somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali, il valore assunto dalla media aritmetica mensile del prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato rilevante e la componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento con riferimento al cliente servito, per ciascuna fascia oraria;
- b. la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio

di dispacciamento, all'onere netto per l'approvvigionamento della capacità e alle reintegrazioni relative al servizio di salvaguardia, fatta eccezione per i corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 1-21 del TIDE e i corrispettivi di neutralità di cui alla Sezione 1-23 del TIDE.

2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a riconoscere all'esercente il servizio di salvaguardia nell'area territoriale un corrispettivo pari, per ciascuna fascia oraria, al prodotto tra l'energia elettrica prelevata, aumentata delle perdite di rete, e i corrispettivi unitari di cui al comma 1.

3. Al fine di limitare il rischio assunto dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di punti di prelievo dei clienti serviti in salvaguardia sia esiguo, ciascun soggetto aggiudicatario del servizio di salvaguardia in un'area territoriale ha diritto a ricevere a consuntivo un corrispettivo, se positivo, corrispondente alla differenza tra:

- a. un ammontare a copertura dei costi fissi commerciali complessivamente sostenuti; e
- b. il prodotto tra:
 - i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; e
 - ii. un ammontare corrispondente ad una stima cautelativa della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese.

4. L'Autorità definisce gli importi di cui al comma 3 sulla base dei costi effettivi di commercializzazione per punto di prelievo e definisce le modalità di copertura del relativo onere a carico all'utenza in salvaguardia.

Art. 5

(Obblighi dell'esercente il servizio di salvaguardia)

1. Ai fini della tutela del cliente finale in servizio di salvaguardia, ciascun esercente la salvaguardia è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti finali in

salvaguardia attribuitigli a condizioni non discriminatorie, nel rispetto delle condizioni minime contrattuali di cui all'art. 3.

2. L'esercente la salvaguardia è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio e a comunicare al cliente finale inserito nel contratto di dispacciamento riferito al medesimo esercente:

- la data di inizio della fornitura nell'ambito del servizio di salvaguardia;
- riferimenti necessari per l'individuazione dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia;
- le condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio;
- l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Art. 6

(Reintegrazione degli oneri non recuperabili)

1. Al fine di contenere il rischio creditizio assunto da ciascun esercente la salvaguardia, l'Autorità definisce un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, in modo tale da garantire agli esercenti la salvaguardia una forma di riconoscimento di tali oneri, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Per accedere al meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili di cui al comma 1, gli esercenti la salvaguardia sono tenuti previamente ad attuare, secondo modalità definite dall'Autorità, le procedure di recupero e gestione del credito.

3. Gli oneri da riconoscere agli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 1 sono posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.a. il numero di punti di prelievo dal medesimo serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia secondo modalità e tempi individuati dall'Autorità.

2. Le imprese distributrici comunicano tempestivamente all'esercente interessato le informazioni necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e relative ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia inseriti nel contratto di dispacciamento corrispondente al medesimo esercente.

3. Il presente decreto di riordino trova applicazione con riferimento al servizio di salvaguardia erogato a decorrere dal 1° gennaio 2025 e alle relative procedure concorsuali. Dalla medesima data, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n.731, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 sono abrogate.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it. e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

IL MINISTRO

On. Gilberto Pichetto Fratin